

N. 4 - 18 maggio 2021

CIRCOLARE LEGALE

PRIVACY

Protocollo di modifica della Convenzione n. 108

Più garanzie e diritti per le persone nell'era digitale

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 10 maggio 2021, n. 110, la legge 22 aprile 2021, n. 60 recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018", entrata in vigore l'11 maggio 2021.

- **Perché è stata emanata la legge n. 60/2021**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le altre Parti della Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali (STE n. 108), aperta alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 1981 (di seguito denominata "la Convenzione"), ritenuto che sono emerse nuove sfide alla protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali da quando è stata adottata la Convenzione e attesa la necessità di garantire che la stessa continui a svolgere il suo ruolo preminente nella protezione delle persone in relazione al trattamento dei dati personali e, più in generale, nella protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, hanno sottoscritto a Strasburgo, il 10 ottobre 2018, un Protocollo di emendamento alla Convenzione.

L'Italia, con la legge 22 aprile 2021, n. 60, ha ratificato e dato piena e intera esecuzione al predetto Protocollo in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del protocollo stesso.

• **La Convenzione n. 108**

Sottoscritta nel 1981, molto tempo prima dell'era di Internet e delle comunicazioni elettroniche, la Convenzione 108 aveva come obiettivo la tutela del diritto al rispetto della vita privata costituendo l'unico accordo multilaterale giuridicamente vincolante nell'ambito della protezione dei dati personali. La Convenzione ha un ruolo fondamentale nel diffondere il "modello europeo di protezione dei dati" a livello mondiale, essendo spesso utilizzata come fonte di ispirazione dai Paesi che intendono adottare nuove normative in materia di rispetto della vita privata o armonizzare quelle già esistenti con gli standard internazionali.

Nell'allegato alla legge 60/2021, viene precisato che *"lo scopo della Convenzione è proteggere ogni individuo, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, contribuendo in tal modo al rispetto dei suoi diritti umani e delle sue libertà fondamentali, in particolare del diritto alla privacy."*

Atteso tale intento di tutela, è stata considerata la necessità di garantire la dignità umana e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali di ogni individuo, nonché, attesa la diversificazione, l'intensificazione e la globalizzazione del trattamento dei dati e dei flussi di dati personali, l'autonomia personale basata sul diritto di una persona di controllare il suo o i suoi dati personali e il trattamento di tali dati.

In particolare, a seguito dell'approvazione del protocollo di emendamento alla Convenzione, a norma dell'art. 2 della stessa, sono definiti:

a. «dati a carattere personale», ogni informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»);

b. «collezione automatizzata di dati», qualsiasi insieme di informazioni oggetto di elaborazione automatica;

c. «trattamento automatizzato» quello che comprende le seguenti operazioni svolte in tutto o in parte tramite procedimenti automatizzati: registrazione dei dati, effettuazione di operazioni logiche e/o aritmetiche su tali dati, loro modificazione, cancellazione, estrazione o diffusione;

d. «detentore di una collezione di dati», la persona fisica o giuridica, la pubblica autorità, il servizio o qualsiasi altro organismo che, secondo la legge nazionale, è competente a decidere quale debba essere la finalità dello schedario automatizzato, quali categorie di dati a carattere personale debbano essere registrate e quali operazioni debbano essere loro applicate.

L'art. 6 della Convenzione prevede che l'elaborazione di dati genetici; dati personali relativi a infrazioni, procedimenti e condanne penali e misure di sicurezza; dati biometrici che identificano in modo univoco una persona; dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione o altre convinzioni, la salute o la vita sessuale, sono consentiti solo se sono previste garanzie di legge, a complemento di quelle della presente Convenzione. Tali garanzie tutelano contro i rischi che il trattamento di dati sensibili può presentare per gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, in particolare un rischio di discriminazione.

• Il Protocollo di emendamento alla Convenzione

Secondo gli Stati membri, "il diritto alla protezione dei dati personali deve essere considerato in relazione al suo ruolo nella società e riconciliato con altri diritti umani e libertà fondamentali, compresa la libertà di espressione. Va riconosciuta la necessità di promuovere a livello globale i valori fondamentali del rispetto della privacy e della protezione dei dati personali, contribuendo così al libero flusso di informazioni tra le persone."

Sono stati, pertanto, integrati o sostituiti alcuni "Considerando" del Preambolo della Convenzione, al fine di renderli attuali e aderenti alla diversa necessità di garantire un adeguato controllo dei dati personali, oggetto di gravi e diffuse violazioni di fondamentali diritti, rispetto al passato, in occasione della acquisizione (spesso fraudolenta) e trattamento (a volte illecito) degli stessi.

Allo scopo di attuare detti principi, il Protocollo di modifica propone l'ammodernamento e l'armonizzazione della Convenzione, per affrontare al meglio le sfide poste dallo sviluppo tecnologico e dalla globalizzazione dell'informazione in materia di tutela della vita privata, e per rafforzarne l'applicazione.

Mediante sostituzione e integrazione dell'art. 2 della Convenzione, vengono ridefiniti i soggetti ai quali sono riservate specifiche disposizioni normative:

- **"titolare del trattamento"**: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo che, da solo o congiuntamente ad altri, ha potere decisionale in relazione al trattamento dei dati. Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso la persona interessata, il titolare del trattamento non è tenuto a fornire tali informazioni quando il trattamento è espressamente previsto dalla legge o ciò si riveli impossibile o comporti sforzi sproporzionati.

Al titolare del trattamento è imposto l'obbligo di informare gli interessati della la sua identità e residenza o stabilimento abituale; della base giuridica e delle finalità del trattamento previsto; delle categorie di dati personali trattati; dei destinatari o categorie di destinatari dei dati personali, se esistenti; dei mezzi per esercitare i propri diritti, così come ogni altra informazione necessaria al fine di garantire un trattamento equo e trasparente dei dati personali;

- **“destinatario”**: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo a cui i dati sono comunicati o resi disponibili;
- **“responsabile”**: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Nel Protocollo viene definito in maniera più specifica:

- il principio di liceità del trattamento, con particolare riferimento ai requisiti relativi al consenso;
- la protezione delle categorie speciali di dati, che vengono al contempo estese a quelle riconosciute come categorie particolari di dati personali nel diritto dell'Unione europea.

Nell'attuale Convenzione sono inoltre previste ulteriori garanzie per le persone fisiche alle quali si riferiscono i dati personali trattati. In particolare, è imposto l'obbligo di valutare il probabile impatto di un'operazione di trattamento dei dati che si intende effettuare, l'obbligo di adottare le opportune misure tecniche e organizzative e l'obbligo di segnalare gravi violazioni dei dati.

E' consentito alle persone fisiche di rafforzare i propri diritti (in particolare, trasparenza e accesso ai dati).

Sono introdotti, poi, nuovi diritti degli interessati:

- non essere sottoposti a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che arrechi un pregiudizio significativo alle persone;
- opporsi al trattamento e disporre di un ricorso in caso di violazione dei diritti della persona.

Il trattamento dei dati non può essere effettuato che sulla base del consenso libero, specifico, informato e inequivocabile dell'interessato o di un altro fondamento legittimo previsto a dalla legge.

La convenzione aggiornata prevede la designazione di una o più Autorità indipendenti incaricate di garantire il rispetto delle disposizioni, con poteri supplementari, come ad esempio quello di emanare decisioni riguardo a violazioni della stessa e di imporre sanzioni amministrative.

L'Autorità di controllo per l'Italia è il Garante per la protezione dei dati personali.

In sostanza, come precisato dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali, con il Protocollo di modifica si propone l'ammodernamento e l'armonizzazione della Convenzione 108, per affrontare al meglio le sfide poste dallo sviluppo tecnologico e dalla globalizzazione dell'informazione in materia di tutela della vita privata, e per rafforzarne l'applicazione.

Non si tratta, pertanto, di una modifica del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) né del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (cd. "Codice della privacy"), ma dell'introduzione di nuove disposizioni che rafforzano i diritti degli interessati, che non potranno, come si è detto, essere sottoposti a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che arrechi loro un pregiudizio significativo, mentre potranno opporsi al trattamento e disporre di un ricorso in caso di violazione dei diritti della persona.

Dott. Michele Pizzullo

Ufficio Legale Fimaa